

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

VI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (496)	
PRESIDENTE	39, 40
BIMA, <i>Relatore</i>	39
SCRICCIOLO	40
RAUGGI	40
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	40

La seduta comincia alle 9,50,

BIMA, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della tabella annessa alla legge

19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V-Commissione del Senato nella seduta del 25 settembre 1963.

Il Relatore, onorevole BIMA, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come agli onorevoli colleghi è noto, con la legge 19 aprile 1962, n. 178, era stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1962 l'attribuzione di un assegno mensile agli impiegati dipendenti da quasi tutti i Ministeri, compreso, quindi, anche il Ministero della pubblica istruzione; assegno corrispondente a lire 70 per ogni coefficiente, con un minimo di aumento di lire 10.000 per i gradi più bassi.

Naturalmente, dal testo della succitata legge, risulta ben chiaro il principio che, di tale miglioramento economico, avrebbero dovuto godere tutti gli impiegati dello Stato con la sola esclusione di quelli che già erano in godimento di particolari trattamenti economici o di speciali indennità. Di fatto, però, in sede di applicazione della legge, non è stato possibile corrispondere detto assegno ad alcune categorie del personale del Ministero della pubblica istruzione e ciò perché la loro esatta qualifica non risultava inclusa tra quelle espressamente contemplate nella tabella allegata alla legge, forse a causa della formulazione troppo analitica della legge stessa dato che in essa sarebbe forse stato sufficiente stabilire che, l'assegno di cui trattasi avrebbe dovuto giuocare a favore di tutti.

Essendosi voluta, invece fare una elencazione analitica, ci si è poi accorti che alcune categorie non erano state incluse.

Il disegno di legge in esame, intende ovviare alla omissione sopra lamentata; si tratta, quindi, di estendere l'assegno mensile cui ho sopra fatto cenno, a un numero limitato di impiegati (mi si dice che non raggiungano le 200 unità) iscritti nei coefficienti più bassi, le cui qualifiche erano sfuggite nella strutturazione della legge n. 178.

Date le finalità che il provvedimento si propone, ne raccomando l'approvazione agli onorevoli colleghi che non credo abbiano difficoltà a dare il loro consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale:

Carriera di concetto:

Istituti per sordomuti: assistenti;

Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;

personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

Carriera esecutiva:

Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931,

n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475;

personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

SCRICCIOLO. Per il gruppo socialista, dichiaro di essere d'accordo.

RAUCCI. Per il gruppo comunista, dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione» (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (496):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Bassi, Bensi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Martino, De Ponti, Lenti, Longoni, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Preti, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Tagliaferri, Tambroni Arma-
 roli, Terranova Raffaele, Vicentini e Zugno.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
 DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
 Dott. FRANCESCO COSENTINO
